



ORDINANZA N. 33 DEL 18-06-2019

Ordinanza per il taglio delle erbacce nei terreni dentro e fuori l'abitato per la prevenzione dagli incendi e a tutela dell'igiene e sanità pubblica, nonché per la potatura dei rovi, rampicanti e rami sporgenti sulle pubbliche vie.

IL SINDACO

Considerato che la presenza di stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili nei cortili, lotti, giardini privati e simili, sia nell'abitato sia in periferia, in zone pubbliche o private, possono causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, dato che favoriscono il proliferare di mosche, zanzare, zecche e insetti pericolosi in genere e, soprattutto, gravi pericoli di incolumità pubblica e sicurezza urbana in quanto possono costituire causa di facile incendio, specie in considerazione dell'avvicinarsi del caldo periodo estivo;

Rilevato che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade pubbliche, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami che si protendono oltre il ciglio stradale o a sistemare e/o conservare i muri che fronteggiano le strade in modo tale da non compromettere l'incolumità pubblica;

Ritenuto pertanto indispensabile adottare opportuni adempimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

Ritenuto di dover ordinare alla generalità dei proprietari, affittuari e detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili sia nell'abitato sia in periferia, siano essi persone fisiche o giuridiche, una radicale pulizia dalle stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, nonché il loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

Richiamato l'art 50 del T.U.E.L (D.lgs 26772000);

Visto gli art. 29 del D.Lgs n.285/1992 – Nuovo Codice della Strada **Piantagioni e siepi**

Visto il T.U.E.L. n.773/1931;

Vista la legge n.353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto gli artt. 449 c.p. Delitti colposi di danno, che cita: "*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa (art. 43 c.p.) un incendio (o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni*"

Richiamato l'art. 43 c.p. che cita: "*..... è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.*"

Visto l'art. 7 bis che cita: "*Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.*

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari."

ORDINA

- a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili siti nell'ambito urbano e in periferia del Comune di Pacentro, siano essi persone fisiche o giuridiche, **di procedere entro il termine massimo di 20 giorni dalla pubblicazione del presente atto**, ad una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, siepi, rampicanti, rami d'albero e materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, che fuoriescono sulle pubbliche vie, marciapiedi, piazze, giardini, ecc.;
- regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e delle piante, sistemazione e/o rifacimento dei muri dei terreni e/o dei fabbricati che fronteggiano le strade, nonché estirpo dell'erba lungo i muri di cinta stessi, per tutta la loro lunghezza;
- ai medesimi soggetti sopra indicati di provvedere ad una nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie in concomitanza con tutto il periodo della stagione estiva.

DEMANDA

Agli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

La presente ordinanza, viene è notificata a:

- Ufficio Tecnico Comunale;
- Ufficio di Polizia Municipale;
- Locale Comando Stazione Carabinieri;
- Stazione Carabinieri Parco di Pacentro;

Del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune ed sul sito internet ed a mezzo comunicati stampa.

AVVERTE

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscono più grave reato, ai trasgressori sarà applicata **la sanzione amministrativa dell'importo di € 250,00**, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs n.267/00, come modificato dalla Legge 3/2003. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981, per quanto il mancato taglio all'interno della proprietà privata.

In caso di inottemperanza i lavori di pulitura e sfalcio verranno eseguiti dal Comune e le spese saranno addebitate al proprietario del terreno.

In caso di inosservanza dell' art. 29 del D.Lgs n.285/1992 – Nuovo Codice della Strada Piantagioni e siepi la sanzione va da *lire 242.400 a lire 969.600*

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
F.to Dott. Guido Angelilli